

880

cl

0

24 febbraio 2021

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41918144111  
fax +41918144435  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Stimata Consiglieria federale  
Karin Keller-Sutter  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Palazzo federale Ovest  
3003 Berna

*Invio e-mail a:*  
[rechtsinformatik@bj.admin.ch](mailto:rechtsinformatik@bj.admin.ch)

### **Procedura di consultazione sull'avamprogetto di una nuova Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia: presa di posizione**

Stimata Consiglieria federale,  
Gentili Signore ed egregi Signori,

vi ringraziamo per averci dato la possibilità di esprimerci in merito all'avamprogetto di nuova Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG), certi della vostra considerazione alle nostre osservazioni in merito.

In premessa, evidenziamo che nel nostro Cantone, le Autorità giudiziarie (che comprendono i Tribunali e il Ministero pubblico) fanno capo amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, competente altresì per l'esecuzione delle pene e delle misure, per le Autorità di conciliazione in materia di locazione e, punto di riferimento attuale per le Autorità di protezione organizzate a livello comunale/intercomunale. La presente a valere quindi quale presa di posizione congiunta per tutti i settori giudiziari e affini toccati dal progetto nazionale "Justitia 4.0" e quindi dalla legislazione in oggetto.

#### **I. In generale**

La Giustizia costituisce un fattore di competitività per uno Stato moderno, a beneficio della pace sociale e anche del tessuto produttivo del nostro Paese, a servizio dell'economia. In questo senso, il funzionamento efficiente ed efficace dell'apparato giudiziario cantonale e federale rappresenta un tassello fondamentale del nostro sistema economico e giocoforza del nostro benessere comune. Il Cantone Ticino accoglie con favore l'introduzione nella giustizia svizzera dell'obbligo della comunicazione per via elettronica. La nostra presenza attiva nel progetto "Justitia 4.0" con vari rappresentanti cantonali, è evidenza del nostro particolare interesse volto all'ineluttabile ammodernamento della giustizia, con un contestuale quanto apprezzabile incremento nell'efficienza dei procedimenti giudiziari, rafforzando la collaborazione tra i vari attori e altresì agevolando l'operato dei medesimi in

termini di accesso alla documentazione, semplificazione nella consultazione e facilitazione nelle ricerche, il tutto a beneficio della celerità dei procedimenti.

Il progetto "Justitia 4.0" è ambizioso e non di agevole concretizzazione, alla luce dei tanti attori coinvolti e su più livelli istituzionali e non, ritenendo altresì la questione linguistica che ci contraddistingue. Esso richiederà a tutti i partecipanti, in particolare Confederazione e Cantoni, grande impegno in termini di risorse umane, logistiche, informatiche e, più in generale, di importanti investimenti finanziari. In questo contesto di cambiamento legato a un'innovazione tecnologica con considerevoli conseguenze sui processi di lavoro e sulle procedure, non può essere considerato con particolare riguardo il fattore delle tempistiche di implementazione di "Justitia 4.0". In questo senso, lo scrivente Consiglio postula sin d'ora un periodo transitorio di cinque anni per l'entrata in vigore della normativa, così da poter predisporre le necessarie modifiche legislative, operative, procedurali, informatiche, logistiche, formative legate altresì alla ridefinizione dei processi di lavoro, delle funzioni del personale, ecc. Reputiamo inoltre che il periodo transitorio possa essere previsto in maniera scaglionata nel tempo per procedura civile, penale e amministrativa.

In termini generali notiamo che la proposta di nuova LPCEG presenta varie norme che a nostro avviso possono essere formalizzate in un testo normativo di rango inferiore, ritenuta la loro valenza di carattere organizzativo e operativo, quali gli artt. 6, 22, 24 AP-LPCEG. Infine, con riferimento alle varie tematiche la cui regolamentazione sarà delegata al Lodevole Consiglio federale (es. svolgimento della trasmissione ad art. 21 AP-LPEG, procedura di digitalizzazione ex art. 28 AP-LPEG,), chiediamo sin d'ora di essere coinvolti nell'ambito della loro definizione. Quanto alla determinazione degli emolumenti ex art. 31 AP-LPEG, reputiamo che questa competenza debba essere propria alla corporazione.

## **II. Osservazioni sull'Avamprogetto**

### **1. Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia**

#### **1.1. Scopo e oggetto (art. 1 AP-LPCEG)**

L'AP-LPCEG disciplina l'allestimento e l'esercizio di una piattaforma centrale per la trasmissione di documenti elettronici nella giustizia. Il concetto di documento ai sensi dell'AP-LPCEG deve a nostro avviso essere chiarito non solo nell'AP-LPCEG ma anche nelle relative leggi di procedura amministrativa, civile e penale su rinvio all'art. 2 AP-LPCEG. La piattaforma dovrà infatti dare la possibilità di trasmettere e consultare documenti inclusi negli "atti della procedura" e fascicoli con dati di ogni tipo, in formato video e audio. Oltre quindi a disporre di adeguate possibilità tecniche e di stoccaggio, è necessario, come detto, che venga chiarita la nozione di documento, così da integrare altri tipi di dati.

#### **1.2. Campo d'applicazione (art. 2 AP-LPCEG)**

L'art. 2 AP-LPCEG è applicabile nella misura in cui il pertinente diritto processuale lo prevede.

Con riferimento alla procedura penale, chiediamo, in ragione anche dell'organizzazione giudiziaria cantonale ticinese, ma non solo, che le *Autorità di esecuzione delle pene e delle misure* vengano inserite nel campo di applicazione della legge. Come detto, nel nostro Cantone, il Giudice dei provvedimenti coercitivi opera ai sensi del Codice di procedura penale nella funzione di autorità giudicante. Esso opera altresì in qualità di giudice dell'applicazione della pena giusta la Legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (RL 341.100), al contrario di altri Cantoni dove tale compito è assunto da un'autorità amministrativa. Per chiarire a tale ufficio l'applicabilità della LPCEG nell'insieme dell'attività svolta, nonché vista l'importanza generale del ruolo delle Autorità di esecuzione delle sanzioni penali e le strette connessioni con tutti i partecipanti alla procedura, ribadiamo la necessità di integrarle nel campo d'applicazione della nuova Legge federale. Postuliamo pertanto in questa sede l'adeguamento della definizione delle Autorità toccate dalla normativa nel messaggio governativo di nuova LPCEG.

Alla stregua di quanto sopra, con riferimento alla procedura civile, chiediamo di ritenere nel campo di applicazione della LPCEG anche le *Autorità di conciliazione in materia di locazione* nonché le *Autorità di protezione*, entrambe Autorità che operano secondo i dettami del codice di diritto processuale civile. Con particolare riferimento alle Autorità di protezione, vi informiamo che è in corso nel nostro Cantone un'importante riorganizzazione dell'Autorità giudicante nel settore del diritto della protezione del minore e dell'adulto che propone il passaggio a un sistema giudiziario con l'applicabilità esclusiva del codice di procedura civile. Qualora ciò non si concretizzasse, resta il fatto che tali Autorità, come quelle di conciliazione in materia di locazione, che siano organizzate secondo un modello amministrativo o giudiziario, applicano nella loro attività anche il Codice di procedura civile, ciò che impone, a nostro avviso, il loro inserimento nel campo di applicazione della LPCEG. Come postulato per le Autorità di esecuzione delle pene e delle misure, si chiede di inserirle nel messaggio governativo quali Autorità toccate dalla nuova normativa federale.

### **1.3. Costituzione di una corporazione di diritto pubblico (art. 3 segg. AP-LPCEG)**

Esprimiamo la nostra condivisione quanto alla proposta di costituzione di una corporazione di diritto pubblico in quanto ente responsabile per la piattaforma, rilevando come la costituzione della stessa debba essere considerata in maniera distinta per rapporto all'obbligo d'uso della piattaforma. In tale ottica, reputiamo necessario precisare il testo di legge ad art. 4 AP-LPCEG come pure ad art. 8 cpv. 6 AP-LPCEG, prevedendo l'indicazione di un quorum di 18 Cantoni, anziché 26. A nostro avviso, quali Cantoni abbiamo un interesse particolare a contribuire all'istituzione della corporazione, in quanto obbligati a utilizzare la piattaforma per la quale la corporazione sarà responsabile. La regola dei 18 Cantoni favorisce la collaborazione intercantonale: questo progetto, che implica l'obbligatorietà d'uso della piattaforma, deve quindi – imprescindibilmente – essere vigente, ciò per garantire la gestione della piattaforma da parte della maggioranza Cantoni. Nel rispetto del principio del parallelismo delle forme, facciamo notare che non può essere competenza dell'Assemblea ex art. 8 cpv. 5 AP-LPCEG procedere ad abrogare la convenzione. Per le modifiche della stessa, consideriamo adeguata la competenza dell'Assemblea, con la necessaria aggiunta al cpv. 6 dell'entrata in vigore delle medesime con la firma della Confederazione e di tutti i Cantoni "parte alla Convenzione". Quanto al contenuto della Convenzione di cui all'art. 6 AP-LPCEG, reputiamo che lo stesso non debba essere formalizzato nella legge, bastando precisarne i contenuti nel messaggio. Infine, rammentiamo che nel consiglio consultivo di cui all'art. 4 lett. b AP-LPCEG occorre prevedere un'equa rappresentanza non solo di membri dell'esecutivo e del giudiziario, ma

anche ritenere una presenza adeguata delle regioni linguistiche. Una rappresentanza che occorre prevedere anche nella composizione dei membri del Comitato di cui all'art. 9 AP-LCPEG. Chiediamo pertanto l'inserimento di una specifica norma che attesti il principio di una rappresentanza equa delle regioni linguistiche nei gremii decisionali.

#### **1.4. Funzioni della piattaforma (Art. 17 segg. AP-LPEG)**

Come indicato nel contesto del campo di applicazione (cfr. 1.2 che precede), reputiamo necessario precisare ad art. 17 AP-LPEG che le Autorità di esecuzione pene e misure, le Autorità di conciliazione in materia di locazione nonché le Autorità di protezione, sono Autorità ai sensi della LPEG. Ribadiamo altresì sub art. 21 AP-LPEG la necessità di precisare la nozione di "documento" ai sensi della LPEG. In merito all'interfaccia utente messa a disposizione di cui all'art. 18 AP-LPEG riteniamo che oltre che essere accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali, essa debba essere anche "sicura" dal punto di vista informatico e questo per essere protetti da eventuali manipolazioni o intrusioni dall'esterno. Motivo per cui, postuliamo la seguente aggiunta al cpv. 1: "La piattaforma elettronica Giustizia mette a disposizione un'interfaccia utente sicura, accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali", con la conseguente precisazione nel messaggio che l'interfaccia utente sarà aggiornata alle nuove tecnologie a dipendenza dell'evoluzione del mercato. In merito all'art. 19 cpv. 3 AP-LPEG, notiamo che la prossima votazione federale sul tema dell'identità elettronica potrebbe avere delle implicazioni da ritenere nella norma. Esprimiamo quindi una riserva quanto all'art. 25 cpv. 3 AP-LPEG considerando tale norma errata: come può un utente rendere verosimile la non raggiungibilità della piattaforma? Il rapporto esplicativo al riguardo non dà indicazioni concrete, utili in simili evenienze. Occorre pertanto a nostro avviso articolare maggiormente il disposto di legge, al fine da evitare situazioni non o difficilmente verificabili (problemi di connettività riguardanti la rete dati di un provider, guasto tecnico del PC dell'utente, ecc.). Con riferimento alla digitalizzazione dei documenti cartacei (art. 28 AP-LPEG), tenendo anche conto della particolarità nel nostro Cantone dell'operato dei giudici di pace presso i quali i cittadini non necessitano forzatamente di essere rappresentati, consideriamo più che necessario che venga prevista una norma di legge anche per la procedura inversa alla digitalizzazione.

#### **1.5. Emolumenti (art. 31 segg. AP-LPCEG)**

Quanto alla definizione degli emolumenti, reputiamo che questa competenza debba essere propria alla corporazione e, richiamando quanto detto in precedenza, considerando al minimo la presenza di 18 Cantoni. Evidenziamo in quest'ottica sin d'ora, l'esenzione da qualsivoglia emolumento nella comunicazione elettronica tra le varie autorità.

#### **1.6. Disposizioni finali (art. 33 segg. AP-LPCEG) – entrata in vigore art. 35 AP-LPCEG**

Lo scrivente Consiglio chiede che venga previsto un periodo transitorio di cinque anni per l'entrata in vigore della normativa, così da poter predisporre le necessarie modifiche legislative, operative, procedurali, informatiche, logistiche, formative legate anche alla ridefinizione dei processi di lavoro, delle funzioni del personale, ecc. Reputiamo altresì che il periodo transitorio possa essere previsto in maniera scaglionata nel tempo per procedura civile, penale e amministrativa. Non da ultimo, andrebbe chiarito a livello federale il dies a quo della gestione dei nuovi dossier solo in forma elettronica.

## **2. Legge federale sulla procedura amministrativa**

### **2.1. In generale**

Si chiede di estendere la forma di conferma dei verbali prevista nel Codice di procedura penale ad art 76a AP, in ambito di procedura amministrativa.

### **2.2. Richiesta delle parti comunicazioni sulla piattaforma (art. 11b cpv. 2 AP-LPCEG)**

Alla luce dell'obbligatorietà d'uso della comunicazione elettronica in ambito giudiziario, proponiamo di depennare il capoverso 2 in punto alla richiesta delle parti di espletare lo scambio di allegati per via elettronica, partendo dal presupposto che il consenso sia già dato implicitamente tramite l'introduzione dell'istanza via piattaforma, previa autenticazione nella stessa. In tal modo, si incoraggia l'utilizzo della comunicazione elettronica, evitando attività amministrative non essenziali. Questa richiesta si estende anche agli artt. 38d AP-LTF, art. 128d AP-CPC, art. 103d AP-CPP ecc.

### **2.3. Disposizioni finali**

Per chiarezza, reputiamo opportuno indicare che l'obbligo di tenuta del dossier elettronico non si applica ai dossier aperti prima dell'entrata in vigore della legge.

## **3. Codice di procedura civile**

Si chiede di estendere la forma di conferma dei verbali prevista nel Codice di procedura penale ad art 76a AP, in ambito di procedura civile. Si rimanda altresì al punto 2.2. che precede. Quando al supporto sonoro di cui all'art. 176, art. 208 cpv. 1<sup>bis</sup>, art. 235 cpv. 1 lett. f e cpv. 2<sup>bis</sup> e art. 241 cpv. 1<sup>bis</sup> CPC, si chiede di precisare l'inclusione di registrazioni video (per videoconferenza o altro) dotate di suono. Quest'aspetto a valere per coerenza presso le ulteriori disposizioni legislative dell'AP-LPCEG.

## **4. Codice di procedura penale**

Si rimanda al punto 2.2. che precede sul consenso d'uso della piattaforma come pure al punto 3.1 per il concetto di supporto sonoro. Quando all'accesso della persona detenuta alla piattaforma elettronica presso una struttura in detenzione preventiva di cui all'art. 199 AP-CPP, occorre predisporre nel progetto di legge una modalità flessibile di notifica in caso di impossibilità di ricevere l'atto in forma elettronica.

## **III. Conclusione**


Ringraziando nuovamente di aver potuto prendere posizione in merito alla modifica legislativa in oggetto, confidiamo che le osservazioni formulate nell'ambito di questa consultazione vengano ritenute e possano permettere di migliorare l'attuale progetto.

Voglia gradire, stimata Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg.ap@ti.ch](mailto:di-sg.ap@ti.ch));
- Centro sistemi informativi ([csi@ti.ch](mailto:csi@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.